

## CIRCOLARI

ASSESSORATO  
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 31 marzo 2021, n. 2.

**Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme per il governo del territorio" - Rettifica circolare n. 1/2021 "Applicazione art. 54, commi 3 e 6 'Misure di salvaguardia'".**AI COMUNI  
DELLA REGIONE SICILIANAe p.c. ALLA PRESIDENZA  
DELLA REGIONEALL'ASSESSORE REGIONALE  
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE  
DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONEAL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
PER LA REGIONE SICILIANAAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DI SICILIA  
SEDE DI PALERMOAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DI SICILIA  
SEDE DI CATANIAALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO DI PALERMOALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO DI CATANIAALLA CONSULTA REGIONALE  
DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI  
DI SICILIAALLA CONSULTA REGIONALE  
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI  
DI SICILIAALLA FEDERAZIONE ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
CONSERVATORI SICILIAALL'ORDINE REGIONALE  
DEI GEOLOGI DI SICILIAALLA FEDERAZIONE REGIONALE  
DEGLI ORDINI PROFESSIONALI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
DI SICILIAALLA CONSULTA REGIONALE  
DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
DI SICILIA

Premesso che con circolare n. 1/2021 questo Dipartimento ha fornito chiarimenti inerenti all'applicazione art. 54, commi 3 e 6 "Misure di salvaguardia", della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.

Nella stessa circolare questo Dipartimento ha specificato che "(...) ai fini dell'efficacia e dell'esecutività del piano 'ope legis', l'Amministrazione comunale dovrà acquisire, necessariamente, tra i pareri previsti per legge anche quello della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, qualora, nel territorio interessato dal piano urbanistico adottato, non sia vigente il relativo Piano paesaggistico d'ambito."

In merito, con nota prot. n. 13116 del 18 marzo 2021, il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana della Regione siciliana ha osservato che la competente Soprintendenza debba verificare, "indipendentemente dalla circostanza che il piano paesaggistico sia vigente o meno, la conformità dello strumento urbanistico alle disposizioni e ai contenuti propri dello specifico Piano paesaggistico, adottato e/o approvato, per quel territorio", in quanto "lo strumento di pianificazione paesaggistica è sovraordinato a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale, sia urbanistica, sia settoriale."

Alla luce di tale condivisa osservazione, nella ulteriore considerazione che l'art. 54, comma 3, riguarda una procedura semplificativa nella quale si rende necessario assicurare l'adeguatezza dei piani comunali alle norme vigenti, si ritiene di apportare alla circolare in argomento la seguente rettifica.

I paragrafi 10 e 11 della circolare n. 1/2021 sono sostituiti come di seguito:

"Di conseguenza, ai fini dell'efficacia e dell'esecutività del piano 'ope legis', l'Amministrazione comunale dovrà acquisire, necessariamente, tra i pareri previsti per legge anche quello della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Infatti, il parere della competente Soprintendenza, come disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è vincolante e, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, per effetto dello stesso comma 3 dell'art. 54, non può più rendersi all'interno del Consiglio regionale dell'urbanistica, cui il Soprintendente competente per il territorio è membro di diritto."

La pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento dell'urbanistica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

*Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: BERINGHELI*

**(2021.13.728)105**